



COMUNE DI SPILAMBERTO

# REGOLAMENTO DEI LAVORI IN ECONOMIA

**Limite di valore 200.000 Euro**

A cura del Gruppo di Lavoro coordinato dal Segretario  
Generale dott. Carmelo Stracuzzi

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 21.03.2005**

**Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 28.05.2007**

## INDICE

|  |        |
|--|--------|
| Art. 1 - Ambito di applicazione e fonti                    | pag. 3 |
| Art. 2 - Limiti d'importo e divieto di frazionamento       | pag. 3 |
| Art. 3 - Tipologia degli interventi eseguibili in economia | pag. 3 |
| Art. 4 - Centri di costo                                   | pag. 4 |
| Art. 5 - Responsabile del procedimento                     | pag. 4 |
| Art. 6 - Modalità di esecuzione                            | pag. 5 |
| Art. 7 - Lavori in amministrazione diretta                 | pag. 5 |
| Art. 8 - Lavori per cottimo                                | pag. 5 |
| Art. 9 - Termini di presentazione offerte                  | pag. 6 |
| Art. 10 - Esecuzione con sistema misto                     | pag. 6 |
| Art. 11 - Regole di amministrazione                        | pag. 6 |
| Art. 12 - Lavori d'urgenza                                 | pag. 7 |
| Art. 13 - Lavori di somma urgenza                          | pag. 7 |
| Art. 14 - Perizia suppletiva per maggiori spese            | pag. 7 |
| Art. 15 - Piani di sicurezza                               | pag. 7 |
| Art. 16 - Stipulazione del contratto e garanzie            | pag. 7 |
| Art. 17 - Diritti di segreteria                            | pag. 8 |
| Art. 18 - Tenuta della contabilità e collaudo              | pag. 8 |
| Art. 19 - Entrata in vigore                                | pag. 8 |

## **ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FONTI**

1. Il presente Regolamento disciplina l'esecuzione dei lavori comunali in economia e delle forniture e servizi connessi e/o complementari, che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.
2. Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi stabiliti dal Codice dei Contratti Pubblici - D. Lvo n. 163/2006 art. 125 - e alle disposizioni contenute nel Regolamento generale D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999 attualmente in vigore e nel rispetto degli artt. 5 e 253 del Codice stesso.
3. Per le acquisizioni delle forniture e dei servizi in economia si applicherà l'apposito Regolamento comunale approvato in applicazione al D.P.R. 20 agosto 2001 n. 384 e nel rispetto della nuova disciplina.
4. In presenza di contratti misti, quando comprendano lavori, servizi e/o forniture si applicherà il presente Regolamento qualora i lavori assumano rilievo superiore al 50%.

## **ART. 2 - LIMITI D'IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO**

1. Le procedure per l'esecuzione dei lavori in economia definite dall'art. 1 sono consentite, in via generale, fino all'importo di 200.000 Euro, da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A) e degli eventuali ulteriori costi indiretti dell'intervento.
2. Nessun lavoro d'importo superiore potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurre l'esecuzione alle regole del presente Regolamento.
3. Non sono considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni organizzative d'interventi individuati distintamente dal Piano Annuale delle Opere Pubbliche, dal programma degli investimenti o dal Piano Esecutivo di Gestione (PEG), per ciascuna Struttura dell'Amministrazione, nonché quelle che derivino da oggettivi motivi tecnici individuati da apposita relazione del Responsabile del procedimento.

## **ART. 3 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI ESEGUIBILI IN ECONOMIA**

1. Fermo restando il limite d'importo indicato al precedente art. 2, possono essere eseguite in economia le seguenti tipologie di lavori ed interventi:
  - a. Manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli art. 55, 121 e 122 del D. Lvo n. 163/2006;
  - b. Manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a € 100.000,00;
  - c. Interventi non programmabili in materia di sicurezza;
  - d. Lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
  - e. Lavori necessari per la compilazione di progetti;
  - f. Completamento di opere o di impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.
2. I lavori di manutenzione o riparazione di cui alle precedenti lett. a) e b) potranno essere eseguiti con riferimento alle seguenti tipologie di beni, opere o impianti:

▪ **BENI IMMOBILI**

**SEDE COMUNALE - SEDI DI DELEGAZIONE COMUNALI - EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - TEATRI COMUNALI - BIBLIOTECHE COMUNALI - CENTRI SOCIO ASSISTENZIALI COMUNALI - EDIFICI COMUNALI ADIBITI A CIVILE ABITAZIONE - IMMOBILI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED IN GENERE TUTTI GLI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE O COMUNQUE NELLA DISPONIBILITÀ DELL'ENTE.**

▪ **OPERE ED IMPIANTI COMUNALI**

**STRADE E PIAZZE - PARCHI PUBBLICI E GIARDINI - ACQUEDOTTI - RETI FOGNANTI ED IMPIANTI DI DEPURAZIONE - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE - IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS - IMPIANTI SPORTIVI E PER IL TEMPO LIBERO - IMPIANTI TERMICI, IDRICO SANITARI, DI CONDIZIONAMENTO ED ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ED IN GENERE TUTTE LE OPERE, I MANUFATTI E GLI IMPIANTI DI OGNI GENERE DI PROPRIETÀ COMUNALE OVVERO NELLA DISPONIBILITÀ DELL'ENTE PER ALTRO TITOLO.**

3. Il programma annuale dei lavori è corredato dall'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.
4. Nel bilancio di previsione sono tenuti distinti gli stanziamenti per gli interventi da eseguire in economia prevedibili, e quelli non preventivabili. Questi ultimi sono stimati sulla base fini del delle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti.
5. Al presente Regolamento si considerano imprevedibili tutti gli interventi derivanti da situazioni che non è possibile programmare e quelli che derivano da casualità ed accidentalità.

**ART. 4 - CENTRI DI COSTO**

1. L'Amministrazione, in sede di predisposizione del Bilancio e del successivo P.E.G., provvederà ad individuare tutti gli stanziamenti per la Manutenzione ordinaria e straordinaria dei propri immobili, opere ed impianti come indicati al precedente articolo 3, suddivisi per interventi, negli appositi centri di costo.

**ART. 5 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

1. Il Dirigente responsabile di PEG individua, conformemente ai contenuti e alla consistenza dell'elenco dei lavori in economia, un responsabile di procedimento per ogni intervento da eseguirsi, al quale sono demandate l'organizzazione e le procedure per l'autorizzazione, la scelta dell'impresa, l'affidamento, l'esecuzione e il collaudo dei lavori.
2. Lo stesso Dirigente individua, altresì, un responsabile di procedimento per l'esecuzione degli interventi non preventivabili, al quale pure competerà tutta la procedura di autorizzazione ed esecuzione.
3. Nel caso di esigenze impreviste, che non è possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti programmati, spetterà sempre al responsabile del procedimento formulare, nei confronti dei competenti Organi o Dirigenti dell'Amministrazione, la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare i lavori da eseguirsi in economia nel rispetto, comunque, delle regole previste dal presente Regolamento.

## **ART. 6 - MODALITÀ DI ESECUZIONE**

1. I lavori in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:
  - in amministrazione diretta;
  - per cottimo;
  - in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.

## **ART. 7 - LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA**

1. Quando è scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue per mezzo di personale dipendente o di personale eventualmente assunto, i lavori individuati tra le tipologie di cui al precedente art. 3.
2. Il responsabile del procedimento, in questo caso, dispone l'acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'intervento.
3. I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono, comunque, comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro.

## **ART. 8 – LAVORI PER COTTIMO**

1. Quando è scelta la forma di esecuzione dei lavori mediante cottimo, il responsabile del procedimento, nel rispetto delle tipologie degli interventi individuate al precedente art. 3 e nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento di cui all'art. 125 del Codice dei Contratti, può procedere nel seguente modo:

1. **per i lavori di importo inferiore a 30.000,00 Euro**, con affidamento diretto rivolto ad una sola ditta; il responsabile del procedimento potrà di volta in volta valutare l'opportunità di procedere a selezionare l'affidatario previa consultazione di più imprese in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione, individuate sulla base di indagine di mercato.
2. Per le spese - di natura corrente o di investimento - fino a € 5.000 IVA esclusa il Responsabile del procedimento può provvedere per mezzo di apposito buono d'ordine che contenga i requisiti ed osservi le regole di cui all'art. 191 del D. Lgs. 267/2000.
3. **per i lavori di importo compreso fra i 30.000,00 e i 100.000,00 Euro**, con indagine di mercato fra almeno cinque imprese in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione, da esperirsi mediante gara informale attraverso richiesta di preventivi che potranno essere presentati, a scelta del responsabile del procedimento, tramite fax o posta informatica, posta informatica certificata ovvero in busta chiusa;
4. **per i lavori di importo compreso fra i 100.000,00 e i 200.000,00 Euro**, con indagine di mercato fra almeno cinque imprese in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione, da esperirsi mediante gara informale attraverso richiesta di preventivi che dovranno essere presentati in busta chiusa.

2. L'atto di cottimo deve indicare:
  - l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
  - i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
  - le condizioni di esecuzione;
  - il termine di ultimazione dei lavori;
  - le modalità di pagamento;
  - le penalità in caso di ritardo e/o inadempimento ed il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.

Il Responsabile del Procedimento potrà individuare le imprese da consultare per l'affidamento a cottimo oltre che mediante indagini di mercato anche tramite la predisposizione di elenchi di operatori economici, istituiti dall'Ente ai quali potranno essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Gli elenchi sono aperti e dovranno essere aggiornati con cadenza almeno bimestrale.

Nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, ciascuna impresa non potrà risultare affidataria di contratti per un importo complessivo superiore a € 300.000,00, (euro trecentomila) nel corso del medesimo esercizio finanziario. Non concorrono a determinare tale importo i lavori oggetto di affidamento diretto.

3. I prescritti requisiti di ordine morale, tecnico organizzativo e finanziario, ispirandosi la procedura per l'affidamento dei lavori a cottimo ai principi della celerità e semplificazione amministrativa, dovranno essere dichiarati, nelle vigenti forme di Legge, dalle imprese interpellate e successivamente si procederà alla verifica dei documenti nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento.
4. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione nell'albo della stazione appaltante dei nominativi degli affidatari.

#### **ART. 9 - TERMINI DI PRESENTAZIONE OFFERTE**

1. Per la gara informale, da esperirsi in tutti i casi in cui l'importo dei lavori in economia da eseguirsi per cottimo sia compreso nella fascia tra i 30.000 e i 200.000 Euro, i tempi previsti per la presentazione dell'offerta sono i seguenti:
  - A) se richiesta presentazione d'offerta in busta chiusa:
    - in via ordinaria: non meno di 15 giorni
    - in caso di urgenza: non meno di 10 giorni
  - B) se richiesta via telefax o posta informatica:
    - **in via ordinaria: non meno di 10 giorni**
    - in caso di urgenza: non meno di 5 giorni

#### **ART. 10 - ESECUZIONE CON SISTEMA MISTO**

1. Si può procedere all'esecuzione dei lavori in economia anche in forma mista, quando motivi tecnici rendano necessaria l'esecuzione parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a cottimo, nel rispetto comunque delle norme contenute nei precedenti artt. 7 e 8.

#### **ART. 11 - REGOLE DI AMMINISTRAZIONE**

1. Per l'aggiudicazione dei lavori in economia è seguito il criterio "unicamente del prezzo più basso".

Tuttavia, il Responsabile del Procedimento, nei casi in cui sia essenziale la tempestività di esecuzione, ovvero nel caso di specialità dell'intervento indicato nel progetto, potrà prevedere che il confronto tra le offerte avvenga non solo sul prezzo ma anche sulla riduzione dei tempi di esecuzione ovvero sulle tecniche di esecuzione o di materiali o di strumentazioni tecnologiche particolari.

Per l'espletamento dei cottimi fiduciari non è consentita la tenuta di albi chiusi perché contraria al principio generale di libera concorrenza.

2. Nella procedura di scelta del contraente non è applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale.

### **ART. 12 - LAVORI D'URGENZA**

1. In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi e permettere la relativa copertura finanziaria nonché la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione.

### **ART. 13 - LAVORI DI SOMMA URGENZA**

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il responsabile del procedimento o il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 11, la immediata esecuzione dei lavori e degli interventi entro il limite di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione degli interventi, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, all'organo competente dell'Amministrazione comunale che provvede all'approvazione dei lavori ed alla necessaria copertura della spesa.
5. Qualora un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del Dirigente, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'intervento realizzato a quel momento.

### **ART. 14 - PERIZIA SUPPLETIVA PER MAGGIORI SPESE**

1. Ove durante l'esecuzione degli interventi in economia, la somma impegnata si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento potrà disporre una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.
2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 Euro.

### **ART. 15 - PIANI DI SICUREZZA**

1. Ai contratti di cottimo, quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, va allegato, quale parte integrante e sostanziale, il piano di sicurezza previsto dall'art. 131 del D. Lvo n.163/2006 e dal Decreto Legislativo 14 Agosto 1996 n. 494.

### **ART. 16 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E GARANZIE**

1. I contratti per l'esecuzione dei lavori in economia, ai sensi dell'art. 17 del Regio Decreto 18 Novembre 1923 n. 2440, quarto capoverso, potranno essere conclusi, tramite:
  - A) scambio di corrispondenza per importi lavori inferiori ad € 30.000,00;
  - B) scrittura privata autenticata per importi pari e/o superiori ad € 30.000,00 e sino ai 200.000,00.

2. Le ditte esecutrici sono tenute, limitatamente ai soli contratti di cottimo a presentare la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo delle commesse, al netto degli oneri fiscali.

Il Dirigente/Responsabile del Procedimento potrà prevedere l'esonero della presentazione della cauzione definitiva in relazione a particolari caratteristiche dell'intervento da effettuare ovvero quando il pagamento del corrispettivo avvenga in un'unica soluzione ad ultimazione dell'intervento o quando sia contenuto nell'importo di € 20.000,00 .

Per questi stessi contratti - dato il loro contenuto valore economico - si prescinde dalla richiesta della cauzione provvisoria.

La polizza "All risks" può essere sostituita da polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività di impresa .

Qualora l'impresa non adempia agli obblighi contrattuali, il Dirigente provvederà ad applicare le penali previste nonché, in caso di ripetuto e/o grave inadempimento, potrà avvalersi – previa diffida - della risoluzione contrattuale con incameramento parziale o integrale della cauzione, ove prevista, fatto salvo il risarcimento dei danni, quando non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno.

#### **ART. 17 - DIRITTI DI SEGRETERIA**

1. Dovrà essere richiesto il pagamento dei diritti di segreteria sui soli contratti conclusi mediante scrittura privata autenticata.

#### **ART. 18 - TENUTA DELLA CONTABILITÀ E COLLAUDO**

1. Per i lavori eseguiti, a norma del presente Regolamento, sono previsti la tenuta della contabilità e il collaudo secondo le regole generali del D. Lvo n. 163/2006 e delle norme vigenti in materia.
2. In caso di lavori di importo non superiore a 10.000,00 (diecimila ) euro, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito da un attestato di conformità rilasciato dal D.L. e controfirmato dal responsabile del Procedimento.

#### **ART. 19 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento, entrerà in vigore il giorno stesso dell'esecutività della deliberazione di approvazione, ai sensi del vigente Testo Unico n. 267/2000.